

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELLE TIPOLOGIE DI
RIFIUTI PRODOTTI
NEL COMUNE DI

AMBIVERE**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 30.01.2002
Modifica art. 13 deliberazione di C.C. n. 1 del 13.01.2004
Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 25.06.2008

INDICE

ARTICOLO 1	
Oggetto del regolamento	6
ARTICOLO 2	
Classificazione dei Rifiuti	6
ARTICOLO 3	
Rifiuti Urbani	6
ARTICOLO 4	
Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani	7
ARTICOLO 5	
Rifiuti Speciali	8
ARTICOLO 6	
Rifiuti Pericolosi	9
ARTICOLO 7	
Definizione di Smaltimento e Forme di Gestione	9
ARTICOLO 8	
Modalità di conferimento dei Rifiuti Interni non Ingombranti e Speciali Assimilati	10
ARTICOLO 9	
Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	12
ARTICOLO 10	
Modalità e frequenza della raccolta	13
ARTICOLO 11	
Norme relative ai contenitori	20
ARTICOLO 12	
Modalità di conferimento dei beni ingombranti	21

ARTICOLO 13	
Modalità di conferimento dei beni durevoli	21
ARTICOLO 14	
Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	22
ARTICOLO 15	
Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	23
ARTICOLO 16	
Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	23
ARTICOLO 17	
Modalità di svolgimento della raccolta differenziata	24
ARTICOLO 18	
Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	25
ARTICOLO 19	
Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani	25
ARTICOLO 20	
Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	26
ARTICOLO 21	
Contenitori portarifiuti	27
ARTICOLO 22	
Servizi vari di pulizia	27
ARTICOLO 23	
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	28

ARTICOLO 24	
Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	28
ARTICOLO 25	
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	29
ARTICOLO 26	
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	29
ARTICOLO 27	
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	30
ARTICOLO 28	
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	30
ARTICOLO 29	
Attività di volantinaggio	31
ARTICOLO 30	
Attività di carico e scarico di merci e materiali	31
ARTICOLO 31	
Pozzetti stradali	32
ARTICOLO 32	
Carogne di animali	32
ARTICOLO 33	
Animali	32
ARTICOLO 34	
Cave e cantieri	33
ARTICOLO 35	
Veicoli a motore, rimorchi e simili	33

ARTICOLO 36

Rifiuti inerti 34

ARTICOLO 37

Sanzioni 34

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento; determina i parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutela delle fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei parametri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono:
 - RIFIUTI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
 - RIFIUTI SPECIALI
 - RIFIUTI PERICOLOSI

ARTICOLO 3 RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4 del presente regolamento.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché agli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

ARTICOLO 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'Art. 39 della L. 146/94, i rifiuti, riportati nella tabella di cui all'Allegato "A", prodotti nell'ambito del territorio comunale compresi

nell'elenco contenuto nella normativa tecnica prevista dalla delibera del Comitato interministeriale del 27 Luglio 1984, poi ripresa dal Decreto Legislativo 15.10.93 n. 507 modificato con la legge 22.02.94 n. 146. Al fine dell'assimilazione dei rifiuti in merito al carattere quantitativo viene fissata una quantità illimitata indipendentemente dall'estensione della superficie tassata, fatto salvo per i rifiuti inerti da demolizione e costruzione per i quali viene fissato un limite quantitativo pari 1 mc/anno conferibile. Resta pertanto implicito che i soggetti che conferiranno al servizio pubblico i rifiuti di cui sopra per una quantità superiore a quella in chiaro espressa si dovranno comportare come soggetti produttori di rifiuti speciali.

- a) Gli accessori per l'informatica

ARTICOLO 5

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti di attività agricola e agro – industriali;
- b) I rifiuti derivati dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle

acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;

- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ARTICOLO 6 RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs. 22/97 che si allega in copia nell'allegato "B"

ARTICOLO 7 DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- Conferimento
- Raccolta
- Trasporto
- Spazzamento
- Trattamento
- Smaltimento finale

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed

integrazioni.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nello specifico devono essere utilizzati idonei sacchi trasparenti dalla capacità di circa 100 litri aventi dimensioni pari a cm 70 x 110 . Nel Comune di Ambivere viene inoltre attivato un sistema di raccolta differenziata cosiddetto "spinta" che comprende la raccolta separata delle seguenti tipologie di rifiuto le cui modalità di separazione vengono meglio illustrate all'Art. 10 del presente regolamento;
 - Raccolta domiciliare di F.O.R.S.U. (frazione organica);
 - Raccolta domiciliare di CARTA;
 - Raccolta domiciliare di VETRO;
 - Raccolta domiciliare di PLASTICA

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei sacchi di cui sopra, oppure nei contenitori appositamente predisposti dall'utente previo assenso da parte dell'ufficio competente del Comune. Detti rifiuti devono comunque

essere esposti negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- I rifiuti urbani interni ingombranti;
- I rifiuti pericolosi;
- I rifiuti speciali non assimilabili;
- Sostanze allo stato liquido;
- Materiali in fase di combustione;
- Materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. Nel caso di utilizzo dei cassonetti per la raccolta, i rifiuti non possono essere inseriti sciolti , ma devono essere raccolti in sacchi come sopra descritti per impedirne la dispersione.

Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Detti cassonetti potranno peraltro essere esclusivamente di proprietà del privato che a sue spese e cure provvederà a mantenerne il decoro.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

ARTICOLO 9

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nella planimetria di cui all'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico – sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al normale servizio di raccolta.
5. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie

destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

6. E' vietato incendiare ogni genere di rifiuto.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti secondo le modalità di differenziazione in chiaro espresse nel successivo articolo. E' quindi espressamente vietato conferire nel sacco destinato all'R.S.U. indifferenziato ogni genere di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 10

MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune di Ambivere ha attivato presso il proprio territorio un sistema di raccolta differenziata come indicato nel precedente capitolo 8. Di seguito si riporta per ogni singola frazione oggetto di R.D. le modalità di separazione, conferimento e le relative frequenze di svolgimento del servizio. Viene inoltre ribadito al punto 6 il sistema di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di cui al precedente articolo 8
2. RIFIUTI ORGANICI (F.O.R.S.U.)

2a. COME RACCOGLIERE

Ad ogni famiglia viene consegnato un contenitore verde in plastica di circa 8 litri che dovrà essere collocato sul ciglio stradale ove abitualmente viene posto il sacco dell'immondizia. Gli operatori incaricati svuoteranno il contenuto nel camion e restituiranno il contenitore all'utente che dovrà avere cura di ritirarlo sollecitamente.

2b. COSA RACCOGLIERE

- Scarti alimentari di cucina, pelli, carni cotte e crude, lisce;
- Scarti e filtri di caffè, thè, camomilla;
- Scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, gusci;
- Pane, pasta, riso, gusci d'uova;
- Pezzi di carta bagnati o unti tipo carta assorbente da cucina;
- Capelli, piume, segatura e paglia.

2c. COSA NON RACCOGLIERE

- Sacchi, sacchetti, fogli in plastica, cellophane, stagnola;
- Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, plastica metallizzata, carta carbone, carte sporche, contenitori del latte e dei succhi di frutta;
- Lattiere per cani e gatti;
- Residui di pulizia;
- Carbone e fuliggine;
- Carta o ovatta impregnate di prodotti chimici di ordinario uso domestico;

- Pannolini, assorbenti igienici;
- Garze e medicinali personali.

2d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato una volta alla settimana nel periodo invernale compreso tra il 1° Ottobre e il 30 Aprile nel giorno di Mercoledì e due volte alla settimana nel periodo estivo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre nei giorni di Mercoledì e Sabato.

3. RACCOLTA CARTA E CARTONE

3a. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, ed il tutto deve essere ripiegato, schiacciato ed inserito nelle scatole di cartone.

Si deve provvedere a confezionare il materiale in modo tale da evitare di disperdere il contenuto. La carta periodicamente dovrà essere collocata sul ciglio della strada, ove abitualmente vengono lasciati i sacchi dell'immondizia.

3b. COSA RACCOGLIERE

La carta e il cartone vanno conferiti in scatole di cartone o pacchi confezionati in modo tale da non disperdere il contenuto:

- Riviste;
- Opuscoli;
- Sacchetti in carta;
- Libri e quaderni;

- Scatole in cartone e cartoncino (confezioni di pasta e altri prodotti).

3c. COSA NON RACCOGLIERE

- Bicchieri e piatti in carta;
- Contenitori per liquidi alimentari in cartoncino plastificato;
- Carta copiativa (ricalcante) o carta di fax;
- Carta bagnata oppure sporca di grassi o alimenti;
- Poliaccoppiati:
carta oleata o plasticata, adesiva, metallizzata, catramata, carata, vetrata
- Ogni altro genere di imballaggio e rifiuti (sacchetti in plastica, polistirolo, cellophane);
- Contenitori con il marchio CA cioè carta accoppiata con altri materiali.

3d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale (a settimane alterne) nel giorno di Mercoledì.

4. VETRO

4a. COME RACCOGLIERE

I contenitori di vetro, risciacquati e senza tappo, dovranno essere collocati esclusivamente in bidoni di capacità inferiori a litri 35 (per capirci il classico bidone per la tempera). Per quelle utenze che dovessero necessitare di contenitori di capacità superiore, si raccomanda di dotarsi esclusivamente di contenitori carrellati e ribaltabili

meccanicamente come quelli utilizzati per i rifiuti organici. Sono pertanto assolutamente vietate le borsette, gli shoppers, i sacchi e le scatole di cartone, per i quali, ove fossero utilizzati non ne verrà effettuato il ritiro. Tutti i bidoni dovranno poi essere posti lungo il ciglio stradale, in area pubblica, al massimo il giorno antecedente la raccolta e dovranno essere sollecitamente ritirati a cura dell'utente. Si sottolinea inoltre che per logiche ragioni di sicurezza nei contenitori di cui sopra, non dovranno essere inserite lastre di vetro o cocci di vetro, per i quali l'utente dovrà recarsi personalmente alla Stazione Ecologica del proprio Comune e conferirli in appositi contenitori.

4b. COSA RACCOGLIERE

- Bottiglie e vasetti di vetro;
- Bicchieri;

4c. COSA NON RACCOGLIERE

- Oggetti in porcellana e ceramica,;
- Specchi;
- Lampadine e tubi al neon;
- Oggetti in cristallo;

4d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale (a settimane alterne) nel giorno di Mercoledì.

5. RACCOLTA PLASTICA

5a. COME RACCOGLIERE

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, le bottiglie ed il resto del materiale devono essere schiacciate il tutto infilato in un sacco giallo trasparente avente una capienza di circa 100 litri ovvero pari a cm. 70x110.

5b. COSA RACCOGLIERE

- Fogli in plastica e pellicole per imballaggi;
- Sacchetti in plastica;
- Contenitori per liquidi alimentari e non;
- Bottiglie e flaconi in plastica;
- Contenitori per detersivi di uso domestico come sapone, shampoo, ammorbidenti etc.;
- Borsette e shoppers per la spesa in plastica;
- Vasi per vivaisti;

5c. COSA NON RACCOGLIERE

- Vaschette degli imballaggi in plastica o polistirolo;
- Musicassette e videocassette;
- Negativi fotografici;
- Lamette usa e getta;
- Piatti, posate e bicchieri in plastica;
- Giocattoli in plastica;

5d. QUANDO SI EFFETTUA LA RACCOLTA

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale (a settimane alterne) nel giorno di Mercoledì.

6. RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI

6a. COME RACCOGLIERE

Questi rifiuti sono inseriti in sacchi semitrasparenti che sostituisce a tutti gli effetti i sacchi neri o sacchi di altro colore sino ad oggi utilizzati in modo tale che gli operatori possano controllare facilmente il contenuto.

6b. COSA RACCOGLIERE

Vanno inseriti tutti quei rifiuti richiamati all'art. 8 del presente regolamento per i quali non sia attivo nessun altro servizio di raccolta differenziata. Fra questi i seguenti:

- Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, plastica metallizzata, carta carbone, carte sporche, contenitore del latte e dei succhi di frutta, etc. (che non rientrino nel ciclo della raccolta della plastica);
- Lettiere per cani e gatti;
- Residui di pulizia;
- Carbone e fuliggine;
- Carte e ovatta impregnate di prodotti chimici d'ordinario uso domestico;
- Pannolini, assorbenti igienici;
- Garze e medicinali personali;

6c. QUANDO SI EFFETTUA IL SERVIZIO

Il servizio viene effettuato una volta alla settimana nel giorno di Sabato.

Nel caso di coincidenza dei servizi di raccolta con alcune festività, il Comune predisporrà idonei avvisi allo scopo di indicare a tutte le utenze il giorno esatto in cui lo stesso verrà

recuperato.

ARTICOLO 11

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui agli artt. 8-10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura delle utenze.
2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed a impedire esalazioni moleste.
3. I contenitori, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento e movimentazione degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
5. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestire gli spazi immediatamente adiacenti ai sacchi e/o in cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
6. Nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
7. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione

primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ARTICOLO 12

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente dall'utente presso la piattaforma ecologica del Comune nel rispetto degli orari di apertura della stessa.
3. Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal Comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97:
 - a) Frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) Televisori;
 - c) Computer;

d) Lavatrici e lavastoviglie;

e) Condizionatori d'aria;

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti presso la piattaforma ecologica **a titolo gratuito** ad opera dell'utente nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.

ARTICOLO 14

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs. 22/1997 (vedi allegato "B") possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica durante gli orari di apertura al pubblico solamente dai soggetti autorizzati di cui all'Art.1 del regolamento per la gestione della stazione ecologica.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere assimilati nei seguenti termini:
 - mediante conferimento nei bidoni destinati alla R.D. della F.O.R.S.U., si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del bidone e di pezzatura adeguata;
 - Con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 12), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

ARTICOLO 16

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente

sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

ARTICOLO 17

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono in chiaro espresse nell'Art. 10 del presente regolamento. Eventuali ulteriori sistemi di differenziazione oggetto anche di altre tipologie di materiali vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97.
2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni Enti o Ditte private che rispondono comunque alle necessarie caratteristiche che l'attività intrinseca prevede.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero – riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di

- raccolta degli R.S.U. indifferenziati.
5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre le quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

ARTICOLO 18

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le modalità di cui agli artt. 10-11-12-13-14 e 15.
2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero – riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire, d'accordo con il Comune, modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale o delibera del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve

- avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguito ad opera di soggetti all'uopo autorizzati.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico – sanitarie e devono essere regolarmente inseriti nelle autorizzazioni di trasporto proprie del soggetto gestore.
 3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 20

MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore, piuttosto che il Comune, provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. E' inoltre vietato inserire

in detti contenitori tipologie di rifiuto per le quali è attiva una raccolta differenziata.

ARTICOLO 21 CONTENITORI PORTARIFIUTI (CESTINI)

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore, piuttosto che il Comune, provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e/o rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 22 SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:
 - a) Spazzamento meccanico e manuale delle vie del Comune secondo itinerari, frequenze e modalità decise dagli organi competenti del Comune in sede di affidamento del servizio al gestore.
 - b) Altri servizi affidati all'Azienda con atto del Sindaco, del Consiglio Comunale o degli uffici competenti per motivi di sicurezza o igiene.

ARTICOLO 23 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. Nel caso si verificino abbandoni di rifiuti in tali aree gli stessi dovranno provvedere a proprie spese e cure alla pulizia.

ARTICOLO 24

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligatorio con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ARTICOLO 25

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ARTICOLO 26

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le

stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura dell'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 27

PULIZA DELLE AREE ACCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 28

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore ed al Comune, con un preavviso di venti giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione o che la stessa si faccia carico delle relative spese. Resta

inteso che tutti gli oneri aggiuntivi dovranno essere preventivamente concordati tra il gestore, la civica amministrazione e ,se del caso, il promotore.

ARTICOLO 29

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto tergicristalli dei veicoli, fatto salvo vi sia una preventiva autorizzazione emessa dall'ufficio competente del Comune.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza o da gruppi politici in genere.

ARTICOLO 30

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa da parte del

Comune nei confronti del responsabile

ARTICOLO 31 POZZETTI STRADALI

1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso quando in base ad un programma dettagliato di intervento che viene trasmesso e concordato direttamente con l'Ufficio competente del Comune.

ARTICOLO 32 CAROGNE STRADALI

1. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente o prescritte dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ARTICOLO 33 ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporca.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositarsi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 34

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ed estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 35

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti i veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione. E' implicito quindi che tali rifiuti non possono essere inseriti nel normale sistema di raccolta degli R.S.U. (ad esempio presso la Stazione Ecologica).
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

ARTICOLO 36

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti artt., 3 e 4 deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei sacchi per la raccolta dell'R.S.U. indifferenziato o in qualsiasi altro contenitore destinato ad una qualsiasi raccolta differenziata ma bensì conferito secondo quanto previsto dall'Art.12 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne la quantità conferibile si rimanda all'art.4 del presente regolamento che prevede un limite quantitativo pari 1 mc/anno conferibile. Resta pertanto implicito che i soggetti che conferiranno al servizio pubblico i rifiuti di cui sopra per una quantità superiore a quella in chiaro espressa si dovranno comportare come soggetti produttori di rifiuti speciali.

ARTICOLO 37

SANZIONI

Per violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art.10 della Legge 689/81, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dal D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni nonché dalla L.R. 21/93, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- Per violazioni alle norme dell'articolo 10: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori dagli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:

da € 26 a € 155

- Per violazioni alle norme degli articoli 8, 10 e 20: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:

- Rifiuti urbani o assimilati:

da € 26 a € 155

- Rifiuti urbani pericolosi:

da € 103 a € 620

- Rifiuti speciali:

Da € 26 a € 155

- Rifiuti speciali pericolosi:

da € 103 a € 620

- Per violazione alle norme dell'articolo 33: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:

da € 26 a € 155

- Per violazione alle norme dell'articolo 25: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

Da € 26 a € 155

- Per violazione delle norme dell'articolo 26: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:

da € 26 a € 155